

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE GENERALE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Individuazione delle entrate

Titolo II Gestione delle entrate

- Art. 4 - Responsabili delle entrate
- Art. 5 - Gestione delle entrate
- Art. 6 - Modalità di versamento
- Art. 7 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 9 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Titolo III Attività di riscossione e rimborso

- Art. 10 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Compensazioni
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali
- Art. 15 - Arrotondamenti

Titolo IV Diritti del contribuente

Capo I Accertamento con adesione

- Art. 16 - Accertamento con adesione
- Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 18 - Competenza
- Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 21 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 22 - Perfezionamento della definizione
- Art. 23 - Effetti della definizione

Capo II Diritto di interpello

- Art. 24 - Istituzione del diritto di interpello
- Art. 25 - Procedure ed effetti
- Art. 26 - Legittimazione e presupposti
- Art. 27 - Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 28 - Inammissibilità dell'istanza

Capo III Reclamo e mediazione

- Art. 29 - Oggetto
- Art. 30 - Effetti
- Art. 31 - Perfezionamento e sanzioni

Capo IV Autotutela

- Art. 32 - Autotutela

Capo V Conciliazione Giudiziale

- Art. 33 - Conciliazione Giudiziale

Capo VI Ravvedimento operoso

- Art. 34 - Ravvedimento operoso per omessa denuncia oltre i 90 giorni dal termine di scadenza

Art. 35 - Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso

Titolo V Disposizioni finali

Art. 36 - Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate relative al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816 e ss della Legge n. 160/2019;
 - le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
3. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

Art. 5 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere effettuate:
 1. direttamente dall'Ente,
 2. in associazione con altri Enti locali,
 3. in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 8 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, di natura tributaria e non tributaria, deve avvenire mediante notifica di un atto di accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
2. La notifica dell'atto di cui al comma precedente deve avvenire in conformità alle previsioni della normativa vigente al momento dell'invio dell'atto medesimo.

3. Le spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi sulla base delle previsioni normative vigenti in materia.

Art. 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi per violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla notifica di ingiunzioni di pagamento, per debiti contestati fino al 31 dicembre 2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda ed alle condizioni di cui ai commi successivi, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4, alle seguenti condizioni:
 - a) per le somme inferiori ad euro 3.000,00, il debitore deve presentare istanza, indicando una rateizzazione con un massimo di n. 24 rate;
 - b) per importi superiori ad euro 3.000,00 e fino ad euro 15.000, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
 1. le persone fisiche e Ditte individuali dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
 2. le persone giuridiche possono richiedere la rateazione allegando alla richiesta di rateizzazione, copia del bilancio di esercizio o della situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 10.000,00,
 - c) per importi superiori ad euro 15.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa di primaria compagnia "a prima richiesta", in deroga all'art. 1945 del C.C.;
 - d) in deroga alle precedenti condizioni, per particolari casi meritevoli di accoglimento della richiesta di rateazione, stante la carenza di liquidità manifestata dal soggetto passivo, il funzionario responsabile, in ragione dei compiti assegnati dalla normativa vigente, può consentire il pagamento rateale, qualora il contribuente presenti un'apposita relazione illustrativa, corredata da documentazione in grado di comprovare quanto dichiarato, da cui emergano le motivazioni che comportano le difficoltà finanziarie di liquidità.
 - e) le ulteriori condizioni per la rateazione sono le seguenti:
 1. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 500,00;
 2. la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00 per somme da rateizzare fino ad € 3.000,00 e non inferiore ad € 100,00 per importi superiori ad € 3.000,00;
 3. la durata massima della rateizzazione è di 24 rate mensili per importi inferiori ad € 6.000,00 e fino a 36 rate mensili per importi superiori ad € 6.000,000;
 4. l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

5. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera;
 6. la decadenza dal diritto del pagamento del debito mediante rateazione, comporta l'immediato avvio delle procedure esecutive in assenza di versamento in un'unica soluzione del debito residuo;
 7. non è ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso con pagamento tardivo delle rate, in relazione al piano di rateazione concesso, salvo per un'unica richiesta di applicazione di tale istituto deflativo per eventuale dimenticanza limitatamente ad una sola rata del predetto piano di rateazione, comunicando al Settore Entrate, l'applicazione dell'istituto medesimo, con trasmissione del modello di versamento utilizzato;
 8. il versamento tardivo della rata con applicazione del ravvedimento operoso deve avvenire entro il termine di scadenza della rata successiva a quella ravveduta; qualora non vengano rispettati i tempi indicati il contribuente perde il beneficio di rateazione con avvio delle procedure esecutive nel caso di mancato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 9. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
 10. applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 3, ad esclusione della lettera e), punto 10. In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 3. Tuttavia, decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, le sanzioni non possono beneficiare dell'eventuale riduzione prevista per i versamenti eseguiti entro il predetto termine".
5. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
6. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 – comma 1 - che provvede con apposito atto.

Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 10 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 il limite di esenzione dal versamento delle entrate di competenza del Settore Entrate, ad eccezione delle pubbliche affissioni e della TARI giornaliera, per le quali l'importo minimo è pari ad € 3,00. Per le altre entrate non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento della specifica entrata.
2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
3. Il limite di importo per l'emissione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, è fissato in € 20,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00.
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito vantato in relazione alle procedure della liquidazione giudiziale, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la decadenza. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge o nei termini previsti dal regolamento di applicazione della specifica entrata, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, specificando in apposita comunicazione o altro atto il debito tributario compensato anche parzialmente.

Art. 12 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente è tenuto a presentare, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. La compensazione è subordinata alla accettazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
6. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione dovrà presentare apposita comunicazione, almeno 20 giorni prima del termine previsto per il versamento. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente.
7. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
8. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi da riscuotere in fase coattiva;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso come prevista da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva sorgono automaticamente decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo o, comunque, una volta che detto atto è definitivo.
2. Nel caso che, avverso la pretesa dell'Ente, sia stato presentato ricorso, il Responsabile dell'entrata può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. Qualora il Comune intenda affidare a soggetti, anche in parte, l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, l'affidamento può avvenire sia a favore dei soggetti di cui all'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, sia ad Agenzia Entrate-Riscossione.

Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 - Arrotondamenti

1. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura tributaria, sono arrotondate all'euro, in conformità all'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006.
2. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura non tributaria, sono arrotondate all'euro con la medesima modalità prevista dal comma precedente per le entrate di natura tributaria.

Titolo IV - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione per singoli atti di accertamento la cui pretesa è superiore ad euro 50.000,00, come definita dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento al singolo atto di accertamento notificato.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218, così come disciplinati dal presente regolamento in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni ad opera dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, per importi superiori ad euro 50.000.

Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione dell'accertamento in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli atti di accertamento esecutivi per omessa o infedele dichiarazione e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, di cui all'art. 2-quater, del D. Lgs n. 564/1994, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire o documenti utili per recuperare maggiori informazioni circa la situazione del contribuente.
2. Le richieste di chiarimento, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico, nell'ipotesi in cui il singolo atto notificato abbia una pretesa, di cui all'art. 12, del D.Lgs.n. 564/1992, superiore a 50,000 euro.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.16 produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:
 - indice di edificabilità, indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;
 - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del Settore Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 21 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo sostituisce l'atto di accertamento esecutivo. Questo deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo e costituisce titolo esecutivo per la riscossione del credito vantato dall'Ente.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 22 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, può essere concessa la rateazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 23 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 24 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 25 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 26 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 27 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 28 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 27;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 26;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO III - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 29 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo-mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore all'ammontare ivi previsto, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a

dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 30 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio invita il ricorrente, anche in forma telematica, ad un incontro per il tentativo di mediazione.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/92.
6. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado.

Art. 31 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per l'eventuale richiesta di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Capo IV - AUTOTUTELA

Art. 32 - Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'art. 2-quater del D. Lgs.n. 564/1994 ed è adottato dal Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte. Questo può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente rimosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 33 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, ad esclusione di ricorso presso la Corte di Cassazione, e quindi per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

CAPO VI- RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 34 – Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine di scadenza

1. Al fine di instaurare un rapporto di *tax compliance* con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del *pro-rata temporis*;

2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, sarà applicata la sanzione nella misura di 1/3 di quella formale stabilita dalla legge.
3. La regolarizzazione dell'omissione non è ammessa in caso di constatazione della violazione da parte del Settore Entrate.

Art. 35 – Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso

1. Non è possibile sanare l'omesso o tardivo pagamento delle rate stabilite con apposito piano di rateazione, come concesse dal Settore Entrate al contribuente che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
2. E' fatta salva l'eccezione di cui al richiamato art. 9, comma 3, lett.e) punto 7.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e abroga il precedente Regolamento delle Entrate Comunali.